

40. Spirato il termine di cinque giorni compiti, successivi a quello, in cui fu intimato o affisso in pubblico il suddetto avviso, il Ricevitore col mezzo dello stesso Curatore, al quale in caso di bisogno è prestato ajuto dalla forz' armata, fa oppignorare i beni mobili e stabili dei debitori.

Nell'atto della oppignorazione il Curatore lascia a ciascun debitore una carta esprime il nome del Ricevitore, che la fa eseguire, quello del debitore, la somma del debito, il titolo del medesimo, la indicazione della qualità e quantità degli effetti oppignorati, e la diffidazione al debitore, che non redimendoli entro il termine espresso negli articoli 43 e 45, si passerà alla vendita dei medesimi col mezzo dell' asta.

41. E' in arbitrio del Ricevitore il consumare l'esecuzione piuttosto sui frutti, sui fondi, o sui mobili del debitore moroso. Le bestie però ed attrezzi inservienti alla coltura de' terreni, gl' istromenti dell' arte, le suppellettili e vesti inservienti all' uso necessario della vita, non possono essere eseguiti che nel caso di totale deficienza di altra sostanza.

Quest' azione del Ricevitore s' estende egualmente su tutti i fondi descritti in nome e conto del debitore, e sugli effetti esistenti anche in altri Comuni o Dipartimenti della Repubblica, ma non può esperirne se non dopo verificata cogli atti esecutivi l'insuffi-